

COMUNE DI SENIGALLIA

Repertorio 22196

Provincia di Ancona

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI NIDI D'INFANZIA. CIG: 706776475B.

PERIODO: 01.09.2017 – 31.08.2020

Associazione Temporanea di Imprese:

H MUTA S.c.p.a. ONLUS - Senigallia (capogruppo/mandataria)

CASA DELLA GIOVENTU' - Senigallia (mandante)

Importo Contrattuale: € 2.370.004,41 + IVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *dieci* del mese di *aprile* nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott. Stefano Morganti, Segretario del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori:

- **MANDOLINI MAURIZIO** nato _____ ,
Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale, il quale interviene nella stipula del presente atto specificatamente ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Senigallia (C.F. 00332510429), giusta decreti n. 467 del 10/08/2016 e n. 753 del 30/12/2016 e della delibera del Comitato dei Sindaci n. 8

dell'11/08/2016 di seguito denominato "stazione appaltante";

- _____, la quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale H Muta S.c.p.a. ONLUS, con sede legale in Senigallia, Via B. Croce 3/4 (C.F. 00770810422) che agisce quale impresa capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù con sede in Via Corinaldese, 52 Senigallia (C.F. 00991590423), giusta atto Dott. Campodonico Gianluca notaio in Senigallia Rep. n.. 7484 in data 14/12/2017 registrato a Senigallia il 21/12/2017 al n. 3462 Serie 1T di seguito denominato «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo.

PREMESSO

- che con la determinazione dirigenziale n. 548 del 08/05/2017, è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto per *l'«Affidamento servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d'infanzia. Periodo 01/09/2017- 31/08/2020»*;
- che la stazione appaltante ha provveduto all'espletamento della gara, svoltasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- che, con determinazione dirigenziale n. 1262 del 31/08/2017, si è provveduto all'aggiudicazione del servizio in seguito al ribasso del 10% sul prezzo posto a base di gara pari ad € 2.628.893,79;
- che, dall'informativa antimafia rilasciata dall'Ufficio Territoriale di

Governo - Prefettura di Ancona, è emerso che a carico della H Muta S.C.P.A. ONLUS (capogruppo) e della Casa della Gioventù S.C.S. ONLUS (mandante) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- che il servizio è stato consegnato, sotto riserva di legge, in data 04/09/2017;
- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1- DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata da tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nello stesso e nei relativi allegati che sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ove non espressamente disciplinato dal presente atto suppliscono i documenti che fanno parte del contratto.
3. Le modifiche e/o integrazioni al contratto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le parti.
4. Per tutto ciò non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel contratto, si rinvia alla disciplina dettata del D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia, al capitolato speciale di appalto, alla documentazione di gara nonché alla determinazione a contrarre del Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale.

ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.
2. La stazione appaltante, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della gestione del servizio citato in premessa (CIG 706776475B).
3. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché dall'offerta tecnica presentata, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. L'appaltatore è tenuto a fornire capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici adeguati per l'esecuzione dell'appalto .

ART. 3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente atto i documenti di seguito richiamati che, acquisiti digitalmente mediante scansione dei rispettivi esemplari analogici vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della stazione appaltante per formarne parte integrante e sostanziale:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Offerta Tecnica;
- DUVRI.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'affidamento della gestione del servizio decorre dall'1/09/2017 al

31/08/2020.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione della proroga tecnica per numero sei (6) mesi in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, con atto deliberativo espresso previa valutazione delle ragioni di convenienza economica.

3. Alla scadenza l'eventuale rinnovo dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto iniziale, con le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - IMPORTO

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, a seguito delle risultanze della gara, ammonta ad € 2.370.004,41, iva esclusa, di cui:

a) euro 2.366.004,41 per servizio al netto del ribasso;

b) euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza.

2. Il costo orario economico del servizio comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio è pari ad € 18,01 (iva esclusa) articolato su un monte-ore annuo presunto pari a numero 43.793 ed un monte-ore totale complessivo presunto per il triennio pari a numero 131.379.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si obbliga ad effettuare le prestazioni in conformità a quanto previsto dalle clausole del presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta tecnica presentata, allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

2. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza

delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

3. L'appaltatore è tenuto ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di approvazione del Capitolato speciale d'appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

4. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. Sono a carico dell'appaltatore ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turnover del personale, essendo la continuità del personale impiegato considerata un elemento significativo di qualità.

6. L'appaltatore è tenuto, a richiesta della stazione appaltante, a esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto.

7. L'appaltatore è tenuto ad esonerare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto qualora quest'ultimo incorra in procedimenti penali che, a norma di legge, non siano compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, ed a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione dello stesso.

8. L'appaltatore è inoltre obbligato, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, ad accogliere e a provvedere al passaggio delle consegne, prima della scadenza del presente appalto, all'eventuale successivo gestore del servizio.

9. L'affidamento della realizzazione della gestione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la stazione appaltante ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

10. Il coordinamento del personale deve essere garantito dall'appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. A tale scopo, la cooperativa, con nota prot. n. 15979 del 06/03/2018 ha comunicato il nominativo del Responsabile Area Servizi che risulta essere

e dei Referenti dei servizi che risultano essere

e

11. Ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo saranno a totale carico dell'appaltatore.

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA E DUVRI

1. L'appaltatore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni di prevenzione antinfortunistica di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori.

2. L'appaltatore ha prodotto il DUVRI ed ha comunicato il nominativo del relativo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 8- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.
2. L'appaltatore solleva, altresì, la stazione appaltante dai danni alle persone o alle cose causate dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'espletamento dei servizi, sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. A tal fine, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 5051400100003 emessa da Assimoco S.p.a. in data 15/12/2015 e regolarmente rinnovata, con massimali di € 3.000.000,00 per RCT ed € 3.000.000,00 per RCO che copre ogni responsabilità civile per i danni causati alla stazione appaltante o a terzi, senza riserve o eccezioni.

ART. 9 - GARANZIA CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ha contratto apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 0177110100085 emessa in data 07/02/2018 dalla Assimoco S.p.a. nell'importo di € 118.500,22 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo d'appalto, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ridotta del 50% ai sensi del medesimo comma ed articolo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Per quanto altro attiene la garanzia contrattuale si rinvia espressamente all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. La garanzia, così come sopra prestata, resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e sarà acquisita in tutto o in parte dalla stazione appaltante a risarcimento dei danni e a rimborso delle spese che dovesse sostenere per inadempimento contrattuale o cattiva esecuzione dell'appalto per fatto imputabile all'appaltatore.

4. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare, in tutto o in parte, la garanzia acquisita dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

ART. 10 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1 L'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede operativa della cooperativa capogruppo sita in Senigallia alla Via B. Croce, 3/4.

2 La sede dovrà disporre di idoneo recapito, munito di telefono, segreteria telefonica e fax, funzionanti 24 ore su 24 e di un ufficio che dovrà rimanere aperto almeno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e comunicare il proprio domicilio all' Ufficio Comune.

3 Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e appaltatore devono essere formalizzate attraverso i rispettivi protocolli ufficiali delle comunicazioni in entrata ed uscita utilizzando la comunicazione via e-mail o pec.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A pena di nullità assoluta del presente atto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce clausola di risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore, con nota del 20/3/2019 acquisita agli atti della stazione appaltante mediante scansione dell'originale analogico ed allegata al presente atto sub lettera "A", ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con le sopracitate comunicazioni.

5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo e verifica ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal Capitolato speciale d'appalto.

2. Qualora siano accertati fatti che costituiscano violazione di un

dovere dell'appaltatore o di ogni altro onere imputabile allo stesso sulla base del Capitolato speciale d'appalto nonché violazioni alle norme di legge e/o regolamentari che possano produrre disservizi, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine congruo per eventuali giustificazioni.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda a fornire le dovute giustificazioni la stazione appaltante, con atto motivato, potrà irrogare le penalità e/o le sanzioni o attivare la procedura per la risoluzione del contratto.

ART. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi offerti dall'appaltatore, comprensivi di ogni onere e spesa, s'intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

2. Nel caso fosse necessario proseguire l'appalto oltre la sua naturale scadenza a causa di ritardi nell'aggiudicazione della successiva gara, la ditta si obbliga a proseguire il contratto in essere, agli stessi patti e condizioni, per massimo sei mesi.

ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata qualunque cessione o subappalto del servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 I pagamenti relativi al servizio, oggetto del presente contratto, saranno effettuati entro i termini di legge dalla data di acquisizione dei documenti elettronici e dopo la verifica da parte dell'ufficio competente.

2 La stazione appaltante ha facoltà di sospendere nella misura che riterrà più opportuna la liquidazione delle fatture dell'appaltatore, qualora vengano contestate inadempienze nell'esecuzione delle procedure o nelle prestazioni del servizio. La sospensione durerà dal momento della relativa notifica, che avverrà in forma amministrativa e non giudiziale, sino a quando la ditta aggiudicataria non si sarà messa in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 16 - PENALITÀ, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le penalità, le sanzioni e la risoluzione del contratto sono disciplinati agli artt. 24 e 25 del Capitolato speciale d'appalto, cui espressamente si rinvia.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le eventuali spese di contratto sono per intero a carico dell'appaltatore comprese quelle di registrazione.

2. Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017, il presente atto è esente dall'imposta di bollo, mentre sarà assoggettato all'imposta di registro da effettuarsi in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni di servizi soggette ad I.V.A.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario, si ricorrerà alla giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - Tribunale competente di Ancona. E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di cui al Regolamento UE 697/2016 e liberamente consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

2. Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE”*, ove vigenti e applicabili.

3. La stazione appaltante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina, proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'appaltatore, giusta nomina allegata al presente contratto alla lettera “B”.

ART. 20 - RISERVATEZZA

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli

obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, l'appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto che viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E richiesto io Segretario Comunale – Ufficiale rogante – ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su tredici pagine intere e diciotto righe della quattordicesima, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti meco sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs.vo n. 82/2005 con firme digitali, in segno di accettazione, la cui validità è stata da me accertata.